

# CONTRIBUTO UNIFICATO

Rg n. 546/2011 V.G.  
CRON.



## LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di Consiglio all'udienza del 27 gennaio 2012 e composta dai seguenti magistrati:

dr. Vincenzo De Robertis

Presidente rel.

dr. Montorsi Lucio  
ROBERTO APONTE

Consigliere

dr. Francesco Parisoli

Consigliere

ha emesso la seguente

2 4  
Rilasciate copie n. 2 e 4  
avv. M. ABERINO  
applicato m. n. 21/24 originale  
Bologna, 5 MAR 2012  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Patrizia Grillo

### ORDINANZA

Sul reclamo ex art. 708, comma quarto, c.p.c. proposto da [redacted], con ricorso depositato il 28 ottobre 2011, avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Modena in data 6.10.11 che, in procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal [redacted] nei confronti della moglie [redacted], revocava statuizione della separazione consensuale, omologata tra i coniugi in data 27.4.01, relativamente ad assegno da corrispondere a favore del figlio [redacted] maggiorenne ed autosufficiente, confermando ulteriore statuizione della separazione relativa alla corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie fissato nella misura di lire 1.500.000.

#### Ritenuto in fatto:

Il reclamante si duole del mancato accoglimento di richiesta formulata con il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio di esonero dalla corresponsione di ogni assegno per la moglie essendo i coniugi economicamente autosufficienti.

Dopo avere ripercorso le vicende della separazione, rilevava come aveva rispettato tutti gli impegni assunti in sede di separazione potendo contare oltre che sulla

pensione anche su emolumenti ricavati da attività di consulenza prestata ai privati, provvedendo altresì alle spese di amministrazione e manutenzione della casa di [redacted]. Denunciava che attualmente le sue capacità patrimoniali erano diminuite per l'età raggiunta, per il mancato introito dall'anno 2010 di redditi discendenti dalle consulenze in passato fornite a privati, per disporre la moglie di pensione mensile pari a € 750,00 essendo divenuta esclusiva proprietaria della casa coniugale a seguito di cessione di metà della quota di spettanza di esso [redacted]. Lamentava in proposito omessa motivazione da parte del Presidente in ordine alle ragioni del mantenimento dell'assegno a favore della moglie, nonché vizio di ultrapetizione.

Intervenuto in causa il P.G. per rilevare, in mancanza di figli minori, la mancanza di interesse ad assumere conclusioni, si costituiva in questa fase la [redacted] per chiedere la conferma dell'ordinanza reclamata

Osserva:

Il provvedimento reclamato si è limitato ad una parziale conferma delle condizioni della separazione consensuale in relazione a pattuito assegno di mantenimento per la moglie.

Premesso che dal tenore della scarna ordinanza reclamata emerge chiaramente la revoca delle ulteriori statuizioni a favore del figlio, maggiorenne ed autosufficiente (ivi compreso l'onere di corresponsione del 50% delle spese straordinarie), deve ritenersi, sia pure implicitamente che il Presidente del Tribunale di Modena abbia inteso sancire esclusivamente l'obbligo di corresponsione di assegno provvisorio a favore della moglie, nella misura precedentemente pattuita.

Tale assegno provvisorio trova parzialmente fondamento nella stessa pattuizione assunta in sede di separazione consensuale, da cui emerge sia il buon tenore di vita del nucleo familiare, sia la sperequazione tra i redditi delle parti in causa emergente dalla stessa consistenza economica delle pattuizioni concordate tra i coniugi.





CONTRIBUTO UNIFICATO

de  
110,000 €  
o  
116,000 €

Ove appare carente di motivazione è la entità attuale dell'assegno, sia pure provvisorio e necessitante per la sua concreta individuazione di ulteriori indagini anche istruttorie, in presenza di dimostrata diminuzione dei redditi del reclamante. Pertanto tale assegno in via prudenziale e provvisoria, dovendo ogni ulteriore valutazione e fissazione dell'assegno post-matrimoniale richiesto dalla ... i essere rimesse al Collegio *causa cognita*, ritiene la Corte di fissare nella misura di € 600,00 mensili. Le spese della presente fase vanno lasciate al definitivo.

P. Q. M.

La Corte, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata riduce l'assegno a favore di ~~...~~ e con decorrenza dal provvedimento presidenziale a € 600,00 mensili. Così deciso in Bologna il giorno 27 gennaio 2012.

Il Presidente  
*[Signature]*



Il FUNZIONARIO  
Anna Zannoli  
*[Signature]*

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Depositato in Cancelleria  
Oggi 24 FEB. 2012

Il FUNZIONARIO  
Anna Zannoli  
*[Signature]*